

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 agosto 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (16G00179) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 16 agosto 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, il Tribunale di sorveglianza di Firenze - settore penale. (16A06356) Pag. 13

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Boing società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (16A06357)..... Pag. 13

DECRETO 6 luglio 2016.


Liquidazione coatta amministrativa della «Bea Service società cooperativa in liquidazione», in Chivasso e nomina del commissario liquidatore. (16A06358)..... Pag. 14

DECRETO 6 luglio 2016.


Liquidazione coatta amministrativa della «Iride società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (16A06359)..... Pag. 15



DECRETO 6 luglio 2016. Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa sociale Lippopotamo», in Cossato e nomina del commissario liquidatore. (16A06360).	Pag. 16	DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diprosone», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1080/2016). (16A06395).....	Pag. 21
DECRETO 6 luglio 2016. Liquidazione coatta amministrativa della «Settimo 75 società cooperativa in liquidazione», in Collegno e nomina del commissario liquidatore. (16A06361).	Pag. 16	DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1081/2016). (16A06396).....	Pag. 22
DECRETO 6 luglio 2016. Liquidazione coatta amministrativa della «Avvenire società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (16A06362).	Pag. 17	DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Tobradex». (Determina n. 1082/2016). (16A06397).....	Pag. 23
DECRETO 6 luglio 2016. Liquidazione coatta amministrativa della «Eurolav società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (16A06363).	Pag. 18	DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Motilium». (Determina n. 1083/2016). (16A06398).....	Pag. 24
DECRETO 6 luglio 2016. Liquidazione coatta amministrativa della «Serena Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A06364).	Pag. 18	DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Cilostazolo Pharmacare». (Determina n. 1084/2016). (16A06399).....	Pag. 25
DECRETO 6 luglio 2016. Liquidazione coatta amministrativa della «Fonte Ostiense società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A06365).	Pag. 19	DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Diprosalic». (Determina n. 1086/2016). (16A06400).....	Pag. 26
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ			
Agenzia italiana del farmaco			
DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1078/2016). (16A06393).....	Pag. 20	DETERMINA 8 agosto 2016. Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Scenesse» (afamelanotide). (Determina n. 1119/2016). (16A06340)	Pag. 27
DETERMINA 4 agosto 2016. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diprosalic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1079/2016). (16A06394).....	Pag. 21	DETERMINA 25 agosto 2016. Esclusione del medicinale «Afamelanotide» per il trattamento della protoporfiria eritropoietina dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1142/2016). (16A06492).....	Pag. 28



Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano		Soppressione della «Parrocchia SS. Trinità», in Ormea (16A06333)	Pag. 41
DECRETO RETTORALE 2 agosto 2016.			
Modifica allo Statuto. (16A06111)	Pag. 29	Soppressione della «Parrocchia di S. Grato», in Mombarcaro (16A06334)	Pag. 41
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI			
Agenzia italiana del farmaco			
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Teva Italia» (16A06391)	Pag. 40		
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin EG». (16A06392)	Pag. 40		
Ministero dell'interno			
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo (16A06326)	Pag. 40		
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo (16A06327)	Pag. 40		
Riconoscimento e classificazione i alcuni manufatti esplodenti (16A06328)	Pag. 41		
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente (16A06329)	Pag. 41		
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo (16A06330)	Pag. 41		
Classificazione di alcuni manufatti esplodenti (16A06331)	Pag. 41		
Soppressione della «Parrocchia della Madonna del Buon Consiglio», in Garessio. (16A06332) . . .	Pag. 41		
		Ministero della salute	
		Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Reprodin» (16A06383)	Pag. 42
		Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rini Suivax 2» (16A06384)	Pag. 42
		Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetalpha» (16A06385)	Pag. 42
		Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tylomasin 250 mg/g per suini e polli». (16A06386) . . .	Pag. 42
		Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ergo Antemovis». (16A06387)	Pag. 42
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caremast vet 600 mg sospensione intramammaria per vacche in lattazione». (16A06388)	Pag. 42
		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leisguard 5 mg/ml sospensione orale per cani». (16A06389)	Pag. 43
		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tilmi-kel 300 mg/ml soluzione iniettabile». (16A06390) . . .	Pag. 43





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 19 agosto 2016, n. 166.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine della presente legge si intendono per:

a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione,

confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

b) «soggetti donatori»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;

e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;

f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.



Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

Art. 3.

Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.

2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.

5. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 4.

Modalità di cessione delle eccedenze alimentari

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Art. 5.

Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571


1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

Art. 7.

Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».



Art. 8.

Tavolo di coordinamento

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato «Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:

a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:

1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;

2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;

3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;

4) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;

5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;

6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale;

b) il Tavolo è composto da:

1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero della salute;

5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;

9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;

12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;

13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;

15) un rappresentante della cooperazione agricola.

2. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.

3. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 9.

Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari,



anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti

1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 11.

Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, con

una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.


Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Capo III

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Art. 13.

Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155

1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale*). — 1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».

Art. 14.

Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».

Art. 15.

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

Art. 16.

Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.



2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imbal-

laggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo.

Art. 17.

Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1716):

Presentato dalla deputata Donata LENZI e altri in data 22 ottobre 2013.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 novembre 2014, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 marzo 2016.

Esaminato in aula il 16 marzo 2016 ed approvato in un testo unificato con gli atti C. 3057 (on. M.C. Gadda e altri), C. 3163 (on. G. Galati e altri), C. 3167 (on. C. Mongiello e altri), C. 3191 (on. A. Causin e altri), C. 3196 (on. M. Faenzi e altri), C. 3237 (on. M. Sberna e altri), C. 3248 (on. M. Mantero e altri) e C. 3274 (on. M. Nicchi e altri), il 17 marzo 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2290):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 30 marzo 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 13 aprile 2016; il 4 e 10 maggio 2016; l'8, 22, 28 e 29 giugno 2016; il 5, 13 e 20 luglio 2016.

Esaminato in aula il 27 luglio 2016 ed approvato definitivamente il 2 agosto 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 180, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

“Art. 180

(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'art. 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella *G.U.* n. 107 dell'8 maggio 2008;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;

e) misure educative;

f) promozione di accordi di programma.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente art. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è il seguente:

“Art. 10

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
 - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;



d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.”

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 7 della presente legge, è il seguente:

“236. *Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distri-*



buzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.”.

— La legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2003, n. 150.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 571, n. 15 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.”.

Note all'art. 7:

— Per testo dell'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dal presente articolo, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), è il seguente:

“Art. 58

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

1. È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'eroga-

zione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.

5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione europea.”.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), è il seguente:

“Art. 45

(Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.


2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;



e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 38;

p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.”.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

“Art. 8

(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”.


— Il testo dell'art. 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è il seguente:

“Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

(Omissis).

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofruttili locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite



le modalità per l'attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitrati o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

5-ter. Dall'attuazione del comma *5-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

(Omissis)."

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si veda nelle note all'art. 8.

— La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300.

— Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo del comma 323 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

"323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma."

Note all'art. 14:

— Il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 157

(Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti)

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, fra le parti interessate alla raccolta.

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione."

Note all'art. 16:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292.

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto), è il seguente:

"Art. 2

(Non operatività della presunzione di cessione)

1. La presunzione di cui all'art. 1 non opera per le fattispecie indicate nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.

2. Le cessioni previste dall'art. 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:

a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessi-



vo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili;

b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).

3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata:

a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;

b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati;

c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti."

— Il testo dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13

(Erogazioni liberali)

(Omissis).

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio

di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

(Omissis).”.

— Il testo dell'art. 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6

(Ulteriori disposizioni in materia di IVA)

(Omissis).


15. I prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'art. 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.”.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 1, comma 652, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”.

16G00179



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 agosto 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, il Tribunale di sorveglianza di Firenze - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, nel Tribunale di sorveglianza di Firenze e nell'Ufficio di sorveglianza di Firenze, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, per il Tribunale di sorveglianza di Firenze e per l'Ufficio di sorveglianza di Firenze, limitatamente al settore penale;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Campobasso, Isernia, Larino, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, il Tribunale di sorveglianza di Firenze e l'Ufficio di sorveglianza di Firenze;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A06356

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Boing società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Boing società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.786.917,00, si riscontra una massa debitoria di € 20.709.476,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 18.922.589,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Boing società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06396260967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo, (codice fiscale CLM-MRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (MI), via Bossi, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,

ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06357

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bea Service società cooperativa in liquidazione», in Chivasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Bea Service società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 718.089,00, si riscontra una massa debitoria di € 732.583,00 ed un patrimonio netto negativo di € 52.915,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bea Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Chivasso (TO) (codice fiscale 07942900015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Greta Romani, nata a Torino il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi domiciliata in via Cordero di Pamparato, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06358

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Iride società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale L'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Iride società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio

31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 75.111,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.645.426,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 4.570.345,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Iride società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 12867590155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo, (codice fiscale CLM-MRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (MI), via Bossi, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06359



DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa sociale Lippopotamo», in Cossato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Lippopotamo» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 45.886,00, si riscontra una massa debitoria di € 73.297,00 ed un patrimonio netto negativo di € 35.553,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Lippopotamo», con sede in Cossato (Biella) (codice fiscale 02081480028) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Margherita Corrado, nata a Canelli (Asti) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRMGH68C62B594F), e domiciliata in Alba (Cuneo), via Vida n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06360

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Settimo 75 società cooperativa in liquidazione», in Collegno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Settimo 75 Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;


Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 21 settembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.528,00, si riscontra una massa debitoria di € 116.623,00 ed un patrimonio netto negativo di € 97.095,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Settimo 75 Società cooperativa in liquidazione», con sede in Collegno (Torino) (codice fiscale 11012610017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Foglio, nato a Chieri (Torino) il 15 giugno 1963 (codice fiscale FGL RRT 63H15 C627W, e domiciliato in Torino, via P. Micca n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06361

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Avvenire società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Avvenire Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata all'1° ottobre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 771.802,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.411.278,00 ed un patrimonio netto negativo di € 629.044,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Avvenire Società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10593670010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Carpaneto, nato a Torino il 23 agosto 1976 (codice fiscale CRPSFN76M23L219B), ivi domiciliato in corso Bolzano n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06362



DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurolav società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Eurolav Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 44.085,00, si riscontra una massa debitoria di € 20.317.435,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 20.273.350,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurolav Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 11034200151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo (codice fiscale CLMMRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (Varese) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (Milano), via Bossi n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06363

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Serena Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 1° agosto 2014, n. 100/SAA/2014 con il quale la «Serena Service Società cooperativa a r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Cris Pino Cherubini;

Vista la sentenza del 28 aprile 2016, n. 373/2016 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa in parola;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

La «Serena Service Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 09628141005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cris Pino Cherubini, nato a Roma il 2 marzo 1976 (codice fiscale CHRCSP76C02H501Y), e ivi domiciliato in via Roberto Rossellini n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06364

DECRETO 6 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fonte Ostiense società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 27 febbraio 2012, n. 70/SAA/2012 con il quale la «Fonte Ostiense Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Giovanni Galoppi;

Vista la sentenza del 31 marzo 2016, n. 297/2016 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Fonte Ostiense Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Fonte Ostiense Società cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Roma (codice fiscale 05476901003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Galoppi, nato a Roma il 4 febbraio 1956 (codice fiscale GLPGNN56B04H501M), e ivi domiciliato in via Sistina n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2016

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

16A06365



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1078/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «General Pharma Solutions S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tavor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «General Pharma Solutions S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 044546012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13 giugno 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAVOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 044546012 (in base 10), 1BHFYW (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tavor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.


Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06393



DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diprosalic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1079/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale -

n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «General Pharma Solutions S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Diprosalic»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «General Pharma Solutions S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044136024;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13 giugno 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIPROSALIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g, A.I.C. n. 044136024 (in base 10), 1B2XLS (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diprosalic» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI


16A06394

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diprosalic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1080/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;



Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «General Pharma Solutions S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Diprosone»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge

13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «General Pharma Solutions S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044662017 e codice A.I.C. n. 044662029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 13 giugno 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIPROSONE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g, A.I.C. n. 044662017 (in base 10) 1BLZ81 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«0,05% crema» tubo 30 g, A.I.C. n. 044662029 (in base 10), 1BLZ8F (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diprosone» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06395

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1081/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;



Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Pegaso S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobradex»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C (nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Pegaso S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044795019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione»
flacone contagocce 5 ml, A.I.C. n. 044795019 (in base 10), 1BR14C (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06396

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Tobradex». (Determina n. 1082/2016).

IL DIRETTORE GENERALE


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;



Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Tobradex;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042845026;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 giugno 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,3%+0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 042845026 (in base 10) 18VJV2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRADEX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06397

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Motilium». (Determina n. 1083/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;


Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;



Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Motilium;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 038855021;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 giugno 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOTILIUM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 038855021 (in base 10) 151SCF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MOTILIUM è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06398

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Cilostazolo Pharmacare». (Determina n. 1084/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)



relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pharmacare S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Cilostazolo Pharmacare;

Vista la domanda con la quale la ditta Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043578018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CILOSTAZOLO PHARMACARE nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043578018 (in base 10) 19KWP2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cilostazolo Pharmacare è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

DETERMINA 4 agosto 2016.

Riclassificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Diprosalic». (Determina n. 1086/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions Spa è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Diprosalic;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions Spa ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044136036;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIPROSALIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,05% + 3% unguento» tubo 30 g - A.I.C. n. 044136036 (in base 10) 1B2XM4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DIPROSALIC è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06400

DETERMINA 8 agosto 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Scenesse» (afamelanotide). (Determina n. 1119/2016).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Scenesse» (afamelanotide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 dicembre 2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/969/001 16 mg impianto - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 impianto.

Titolare A.I.C.: Clinivel UK Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 - del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il



governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 luglio 2016;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale SCENESSE nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 16 mg impianto - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 impianto - A.I.C. n. 043798014/E (in base 10) 19SMHY (in base 32).

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Scenesse» è indicato per la prevenzione di fototossicità in pazienti affetti da protoporfiria eritropoietina (*Erythro-poietic Protoporphyrria, EPP*).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Scenesse» è classificata come segue:

Confezione: 16 mg impianto - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 impianto - A.I.C. n. 043798014/E (in base 10) 19SMHY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Scenesse» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06340

DETERMINA 25 agosto 2016.

Esclusione del medicinale «Afamelanotide» per il trattamento della protoporfiria eritropoietina dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1142/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;


Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 5 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta*



Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Afamelanotide, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della protoporfiria eritropoietica» e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 24 mesi;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 2 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012, concernente la proroga di 24 mesi dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2014, concernente la proroga di 12 mesi dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 16 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2015, concernente la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 29 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 8 agosto 2015, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, datata 14 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2016, concernente la proroga per ulteriori 6 mesi dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale Afamelanotide;

Vista la determinazione dell'AIFA dell'8 agosto 2016, n. 1119, pubblicata contestualmente alla presente, con cui è stato definito, ai sensi dell'art. 8, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale afamelanotide, autorizzato alla immissione in commercio per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco, ovvero prevenzione di fototossicità in pazienti affetti da protoporfiria eritropoietica (Erythropoietic Protoporphyrin, EPP).

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad escludere il medicinale afamelanotide di cui alla determinazione dell'AIFA datata 5 maggio 2010, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale AFAMELANOTIDE, di cui alla determinazione dell'AIFA 5 maggio 2010, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2016

p. Il direttore generale: MASTROIANNI

16A06492

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 2 agosto 2016.

Modifica allo Statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 9 maggio 2016 e dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 14 aprile 2016 e 14 giugno 2016;

Vista la nota del Presidente del consiglio di amministrazione di questo Ateneo prot. n. 141/GDL/tb, data 23 giugno 2016, con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge 168/1989 e all'art. 2 della legge 240/2010;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0009235 del 15 luglio 2016, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla proposta di modifica di statuto;

Viste le successive deliberazioni assunte dal senato accademico in data 19 luglio 2016 e dal consiglio di amministrazione in data 20 luglio 2016 con le quali sono state recepite le osservazioni formulate dal MIUR;

Vista la nota del Presidente del consiglio di amministrazione prot. n. 163/16/GDL/tb in data 20 luglio 2016;



Vista la nota ministeriale prot. n. 0009776 del 29 luglio 2016 con la quale viene comunicato il nulla osta del MIUR ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 agosto 2016

Il rettore: NEGRI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (LM);
- c) dottorato di ricerca (DR);
- d) diploma di specializzazione (DS);
- e) master universitario I livello (MU I);
- f) master universitario II livello (MU II).

Può inoltre organizzare:

- a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
- b) master;
- c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalità con le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. L'attività della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:

- a) regolamento didattico di Ateneo;
- b) regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo;
- c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa pur nel quadro della piena autonomia culturale, amministrativa e organizzativa delle due istituzioni.

2. Le fonti di finanziamento della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione Europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.



3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il senato accademico;
- c) il Rettore.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

- a) dal Rettore;
- b) dal pro-Rettore vicario;
- c) da un preside di facoltà, designato dal senato accademico tra i presidi di facoltà membri del senato stesso;
- d) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori» tra i quali almeno due non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far parte dei ruoli universitari.

e) da un rappresentante della carriera diplomatica preferibilmente designato dalla Direzione generale denominata Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

f) da un rappresentante degli studenti con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avrà solo voto consultivo e concorrerà al numero legale solo se presente.

g) da un esponente di un'associazione di almeno 12 imprenditori o imprese, legate all'Università IULM da finanziamenti, attività di placement e/o di internazionalizzazione e riconosciuta dal consiglio di amministrazione della stessa Università.

Tale esponente viene nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Non possono essere nominati docenti, studenti e personale tecnico amministrativo dell'Università.

3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2, lettere e) ed f), ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera g) stesso comma non inficia la regolarità delle sedute.

4. Il Rettore è ex-officio vice Presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore dell'area tecnico-amministrativa assiste ai lavori del consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione.

6. Il membro nominato di cui al comma 2 lettera g) può essere rinnovato una sola volta consecutiva.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università ed all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle attività dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale, sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione delle risorse e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;

b) elegge il Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi membri il direttore dell'area tecnico-amministrativa, scelto tra dirigenti interni o esterni all'Università, il cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art. 39;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico;

j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al Rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione;

m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.



Art. 10.

Funzionamento del consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta di tutti i consiglieri, nella prima adunanza utile successiva alle nomine di cui all'art. 8, comma 2. Non possono ricoprire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione il Rettore, i presidi di facoltà, i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università IULM e il rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un Presidente onorario esterno al consiglio di amministrazione senza funzioni né prerogative;

b) nelle materie diverse dalla nomina del Presidente e del direttore dell'area tecnico-amministrativa delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente o il Rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente Statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

- a) al Presidente del consiglio di amministrazione;
- b) al Rettore e ai pro-Rettori;
- c) ai presidi di facoltà ed, eventualmente, ai vice presidi;
- d) ai componenti del consiglio di amministrazione;

ed inoltre:

e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

d) ha la diretta responsabilità sulla pianificazione economico-finanziaria e sui controlli interni da mettere a disposizione del consiglio di amministrazione; in particolare monitora le attività e verifica il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del Presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al Rettore, vice Presidente vicario del consiglio di amministrazione.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.

Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal pro-Rettore vicario;

c) dai presidi di facoltà;

d) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

Il direttore dell'area tecnico-amministrativa assiste ai lavori e funge da segretario.

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del Rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 27;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà;

e) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato;

f) ratifica le deliberazioni dei consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

g) formula il parere, sentito il consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

h) propone al consiglio di amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di Statuto e dà parere su proposte avanzate da questo. Propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;


j) delibera sulle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e ai Dipartimenti;

k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrano nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del Rettore. L'inosservanza di norme contenute nel codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunità universitaria;

l) predisporre le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post-lauream;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;



o) formula al Rettore il parere sulla nomina del Nucleo di Valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore o, in sua assenza, quello di chi presiede.

Capo IV

IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'Università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso.

2. Il Rettore dura in carica sei anni e non può essere confermato.

3) Il Rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del Senato Accademico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attività didattica e scientifica; in particolare può avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 27;

e) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, indicandone il Presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Può nominare anche altri pro-Rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

k) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto dal consiglio di amministrazione:

a) tra i professori di ruolo di I fascia dell'Università su una terna di nomi proposta dal senato accademico appositamente convocato dal Rettore o, in difetto, dal decano. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il Rettore fra tutti gli aventi diritto;

b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a) i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla

durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto;

c) al fine di garantire la continuità del governo dell'Ateneo, le procedure elettorali sono avviate almeno tre mesi prima del termine del mandato del Rettore e si concludono con la richiesta di nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno due mesi prima.

2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO III

ORGANI SUSSIDIARI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 17.

Organi sussidiari

1. Sono organi sussidiari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM:

a) il nucleo di valutazione;

b) il collegio di disciplina;

c) il comitato per le pari opportunità.

Capo II

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 18.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.99 n. 370, dal Rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico. Il nucleo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni.

Capo III

COLLEGIO DI DISCIPLINA


Art. 19.

Finalità

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed operante ai sensi della medesima legge è competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori, dei ricercatori, e dei ricercatori a tempo determinato.



<p>Art. 20.</p> <p><i>Composizione</i></p> <p>1. Il collegio di disciplina è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.</p> <p>Art. 21.</p> <p><i>Nomina</i></p> <p>1. I componenti sono scelti dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I componenti del collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili limitatamente a due mandati consecutivi.</p> <p>Art. 22.</p> <p><i>Criteri di ripartizione della competenza</i></p> <p>1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari.</p> <p>2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati.</p> <p>3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato.</p> <p>4. Le funzioni di Presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.</p> <p>5. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>6. Il Rettore, in qualsiasi fase del procedimento, su richiesta motivata del collegio e sentito il senato accademico, può sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.</p> <p>7. Il consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.</p>	<p>Titolo IV</p> <p>LE STRUTTURE E LORO ORGANI</p> <p><i>Capo I</i></p> <p>LA FACOLTÀ</p> <p>Art. 25.</p> <p><i>La facoltà</i></p> <p>1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.</p> <p>Art. 26.</p> <p><i>Gli organi della facoltà</i></p> <p>1. Sono organi della facoltà:</p> <p>a) il preside;</p> <p>b) il consiglio di facoltà.</p> <p>Art. 27.</p> <p><i>Il preside di facoltà</i></p> <p>1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.</p> <p>2. Il preside è eletto dal senato accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di facoltà, nella composizione di cui alle lettere a) b) c) del successivo art. 28, comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto.</p> <p>3. Qualora il consiglio di facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.</p> <p>4. Il preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo.</p> <p>5. Il preside:</p> <p>a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;</p> <p>b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;</p> <p>c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.</p> <p>6. Il preside può nominare uno o più vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.</p>
<p><i>Capo IV</i></p> <p>COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ</p> <p>Art. 23.</p> <p><i>Finalità</i></p> <p>1. È istituito il comitato per le pari opportunità al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'età, orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilità e lingua.</p> <p>Art. 24.</p> <p><i>Composizione e attribuzioni</i></p> <p>1. La composizione del comitato per le pari opportunità e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito Regolamento.</p>	<p>Art. 28.</p> <p><i>Il consiglio di facoltà</i></p> <p>1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.</p> <p>2. Il consiglio di facoltà:</p> <p>a) propone al senato accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla facoltà, secondo quanto previsto al precedente art. 27;</p>



b) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal senato accademico;

f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

i) nomina annualmente una giunta di facoltà, composta dai referenti di corsi di studio, e presieduta dal preside, incaricata di sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica, anche ai fini della valutazione istituzionale.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

c) i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che non potranno partecipare alle adunanze relative alle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

4. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

6. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire, di norma, almeno ogni due mesi.

7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attività di insegnamento di corsi ufficiali è deliberato in consiglio di facoltà dai professori di ruolo, dai professori aggregati, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al consiglio con solo voto consultivo.

8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside o di chi presiede la seduta.

Capo II

IL DIPARTIMENTO

Art. 29.

Il dipartimento

1. Il dipartimento (a cui devono afferire almeno cinque docenti di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del consiglio di facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, svolge le seguenti attività:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale; il dipartimento inoltre predispone la documentazione concernente la propria attività di ricerca ai fini della valutazione istituzionale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito, attraverso le strutture dell'Ateneo.

3. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento.

Art. 30.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 29, comma 2.

2. Il direttore è nominato con decreto del Rettore, su proposta del consiglio di dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del dipartimento dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.

3. Il Direttore può designare un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il Vice Direttore, nominato con Decreto Rettorale, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

4. La carica di direttore del dipartimento è incompatibile con quella di preside di facoltà.

Art. 31.

Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento dei dipartimenti e dal vigente ordinamento universitario.


2. Il consiglio di dipartimento è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai professori aggregati;

c) dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento;

d) dai professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali, che partecipano al consiglio di dipartimento senza diritto di voto.



Capo III

I CENTRI DI RICERCA

Art. 32.

I centri di ricerca

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture culturali dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del Rettore, sentito il senato accademico.

Titolo V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 33.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

- a) professori di prima fascia;
- b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università indicativamente non inferiore al doppio di quelli previsti per il ruolo dei professori di prima fascia e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

4. Il regime di impegno dei professori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito.

I docenti sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

6. I professori della prima fascia, ove ricorrono i requisiti previsti dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'atto del collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa delibera del senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal

regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella facoltà presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 34.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 35.

Ricercatori universitari

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato è posto ad esaurimento.

2. Il regime di impegno dei ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito.

I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.


4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.



Art. 36.

Professori aggregati

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il valersi del titolo di professore aggregato è consentito unicamente per finalità connesse alla didattica e alla ricerca e, più in generale, per finalità strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

Art. 37.

Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate per proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicità degli atti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo.

2. I contratti possono avere le seguenti tipologie:

a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;

b) contratti senior:

nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il senato accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera *b)* dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile.

Tale tipologia di contratto può essere conferita a:

soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)* (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due;

soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.

3. I contratti di cui al comma 2, lettera *a)* possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2, lettera *b)* sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera *b)*, è facoltà dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalità disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attività di ricerca del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *e)* della citata legge.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura è data pubblicità sul portale dell'Ateneo.

5. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.

Art. 38.

Docenti a contratto

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi, può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, o mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato esterni all'Ateneo, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con soggetti esterni all'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Capo II

L'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA - IL DIRETTORE - IL PERSONALE

Art. 39.

Il direttore

1. Il direttore dell'area tecnico-amministrativa, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Università con provata esperienza in amministrazione e bilancio di organizzazioni complesse, suddivise in centri di costo e di responsabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Università e alla gestione del suo personale tecnico amministrativo, in conformità alle direttive e alle delibere del consiglio di amministrazione;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalità e con i limiti e procedure indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

c) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facoltà;

d) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 40.

Il personale

1. Il consiglio di amministrazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme



contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipulato dal consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 41.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Art. 42.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Titolo VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 43.

Facoltà attivate

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è articolata in facoltà che sono determinate dal regolamento didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico e approvazione del consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del Rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 44.

Altre attività didattiche

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (Master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite Convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da Università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; corsi in collaborazione con Università straniere che abbiano come esito il doppio diploma riconosciuto dai Paesi di appartenenza;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza, avvalendosi di tutte le tecnologie innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati;

g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo.

2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Art. 45.

Attività di tutorato

1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.



Titolo VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e sul suo concreto funzionamento.

Il consiglio di amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società specializzata.

2. Il collegio dei revisori dei conti è così composto:

a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con funzioni di Presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero;

b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, durano in carica un triennio e sono rinnovabili.

Titolo VIII

FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 47.

Fondazioni universitarie

1. Allo scopo di coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attività e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Università.

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Disposizioni riguardanti gli organi di governo dell'Ateneo

1. La composizione attuale del consiglio di amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 49.

Utilizzo delle risorse - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente statuto nonché ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attività istituzionali dell'Ente.

2. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sarà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sarà rimessa al consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico e, nell'impossibilità del medesimo, ai liquidatori.

Art. 50.

Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del Rettore di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


2. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, i componenti del consiglio di amministrazione, il Rettore, i pro-Rettori, i presidi di facoltà, i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organismi, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato.

Il Rettore emerito nominato ai sensi dall'art. 13, comma 2, lettera *d)* del previgente statuto, mantiene il titolo e le prerogative acquisite all'atto della nomina.

3. Il direttore esecutivo e il direttore amministrativo in carica cessano a far data dal 31 ottobre 2017. Sino a tale data continueranno a svolgere le funzioni previste e definite dall'organigramma vigente.

Sono fatte salve, fino alla scadenza del mandato, le eventuali prerogative economiche acquisite per effetto di tali incarichi.

16A06111



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Teva Italia»

Estratto determina n. 1085/2016 del 4 agosto 2016

Medicinale: ALLOPURINOLO TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia s.r.l., Piazzale Luigi Cadorna 4 - 20123 Milano.

Confezione:

A.I.C. n. 040180263 - «100 mg compresse» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040180275 - «300 mg compresse» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: 100 mg, 300 mg di allopurinolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Allopurinolo Teva Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06391

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin EG».

Estratto determina n. 1112/2016 del 4 agosto 2016

Medicinale: PREGABALIN EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister AL/PVC - A.I.C. n. 043836131 (in base 10), 19TSR3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:
principio attivo: 100 mg di pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazione il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A06392

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007744/XVJ(53) del 3 agosto 2016, il manufatto esplosivo denominato: «Granata da 155 mm caricata con IMX 104, priva di booster e spoletta, versione Short intrusion», è riconosciuto, su istanza sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (CI) - località «Matt'è Conti», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.


Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A06326

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007930/XVJ(53) del 3 agosto 2016, il manufatto esplosivo denominato: «Attuatore Metron», è riconosciuto, su istanza sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (CI) - località «Matt'è Conti», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria



gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A06327

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007244/XVJ(53) del 3 agosto 2016, i manufatti esplodenti denominati:

«TNT Block C-100» II categoria;

«TNT Block P-250» II categoria;

«TNT Block P-500» II categoria,

sono riconosciuti, su istanza sig. Giancarlo Medici, sostituto titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «UEE Italia S.r.l.» con stabilimento in via Canalescuro n. 9 - Aulla (MS) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati, come sopra accanto a ciascuno di essi indicato, nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A06328

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008418/XVJ(53) del 3 agosto 2016, il manufatto esplodente denominato: «Electric Squib 20 CF4 P/N IFPY 16 ATSM600» è riconosciuto, su istanza del sig. Andrea Stolfi, amministratore della Inaer Aviation Italia S.p.a. con sede legale in P.zza Castello n. 26 (MI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A06329

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010524/XVJ/CE/C del 3 agosto 2016, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo «Booster EPCBOOST T»;

Integrazione n. 6 al certificato INERIS n. 0080.EXP.08.0038;

Data integrazione: 15 febbraio 2016.

Per il citato esplosivo, il sig. Romeo Della Bella, titolare della licenza di deposito e vendita di prodotti esplosivi appartenenti alla II, III e V categoria del T.U.L.P.S., in nome e per conto della società SEI EPC Italia S.p.a. con stabilimento sito nel comune di Cascina (PI) - località Palmerino di Latignano -, ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della medesima società da lui rappresentata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A06330

Classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012070/XVJ/CE/C del 3 agosto 2016, gli esplosivi ad uso civile denominati: «PBC-5002»; «PBC-5012»; «PBC-5090»; «PBC-2000»; «PBC-2010»; «PBC-2090»; «PR860»; «20 mm»; «20 mm Suppression»; «.50»; «.50 Suppression»; «PCL513»; «PCL520»; «SP13»; «C1760»; «C1780»; «C1830», sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0161, 1.3C. Le procedure di valutazione della conformità sono state eseguite presso l'ente notificato «Cecoc» (Belgio), che ha rilasciato il certificato n. 1646-013-001 in data 14 febbraio 2014, su richiesta della PB Clermont s.a., rue de Clermont 176 - 440 Engis - Belgio. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Sull'imballaggio di tali prodotti esplodenti deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 2014/28/UE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

16A06331

Soppressione della «Parrocchia della Madonna del Buon Consiglio», in Gressio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 agosto 2016, viene soppressa la Parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, con sede in Gressio (Cuneo), frazione Mindino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Caterina, con sede in Gressio (Cuneo).

16A06332

Soppressione della «Parrocchia SS. Trinità», in Ormea

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 agosto 2016, viene soppressa la Parrocchia SS. Trinità, con sede in Ormea (Cuneo), frazione Ponte di Nava.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Martino, con sede in Ormea (Cuneo).

16A06333


Soppressione della «Parrocchia di S. Grato», in Mombarcaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 agosto 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Grato, con sede in Mombarcaro (Cuneo), frazione Bragioli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Michele, con sede in Mombarcaro (Cuneo).

16A06334



MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Reprodin»

I numeri di autorizzazione all'immissioni in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 s.m.i.

Medicinale ad uso veterinario: REPRODIN.

A.I.C.: Registrazione n. 25699.

Titolare: E. MERCK GmbH - Germania.

16A06383

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rini Suivax 2»

I numeri di autorizzazione all'immissioni in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 s.m.i.

Medicinale ad uso veterinario: RINI SUIVAX 2.

A.I.C.: Registrazione n. 26746.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA.

16A06384

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetalpha»

I numeri di autorizzazione all'immissioni in commercio, A.I.C., dei medicinali veterinari sotto elencati, hanno cessato la loro validità, per cui sono decadute ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006 s.m.i.

Medicinale ad uso veterinario: VETALPHA.

A.I.C.: Registrazione n. 25346.

Titolare A.I.C.: Teva Pharmaceuticals Industries LTD - Israele.

16A06385

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tylmasin 250 mg/g per suini e polli».

Decreto n. 118 del 26 luglio 2016

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLMASIN 250 mg/g per suini e polli.

Titolare A.I.C.: la società Triveritas Limited, Bank Barn, How Mill, Brampton CA8 9JY - Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bulgaria.

Procedura decentrata n. ES/V/0225/001/DC

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104818012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104818024;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104818036.

Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo: Tilosina (come tilosina fosfato) 250 mg di attività;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, polli (polli da carne, pollastre, galline ovaiole).

Indicazioni terapeutiche:

suini: trattamento e metafilassi della polmonite enzootica causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*, rinite atrofica, Enteropatia proli-

ferativa dei suini dell'adenomatosi intestinale suina (*Ileite*) causata da *Lawsonia intracellularis*;

polli: trattamento e metafilassi della malattia cronica respiratoria causata da *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma synoviae*, enterite necrotica causata da *Clostridium perfringens*, sensibile alla tilosina.

Prima del trattamento metafilattico la presenza della malattia deve essere diagnosticata a livello del gruppo.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 2 mesi.

Tempi di attesa:

suini: carne e visceri: zero giorni;

polli da carne (broiler): carne e visceri: zero giorni;

uova: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A06386

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ergo Antemovis».

Decreto n. 122 del 4 agosto 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ERGO ANTEMOVIS» A.I.C. n. 100356, di cui è titolare l'impresa Zoetis Italia S.r.l., con sede in via Andrea Doria n. 41 M - Roma 00192 (RM), è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

Ergo Antemovis - flacone da ml 15 - A.I.C. 100356017.

Ergo Antemovis - flacone da ml 50 - A.I.C. 100356029.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino a scadenza posta in etichetta.

Motivo della sospensione: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A06387

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caremast vet 600 mg sospensione intramammaria per vacche in lattazione».

Decreto n. 123 del 4 agosto 2016

Medicinale veterinario: CAREMAST VET 600 mg sospensione intramammaria per vacche in lattazione.

Titolare A.I.C.: Vetcare Oy P.O. Box 99 24101 Salo (Finlandia).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento aniMedica GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden - Bösensell (Germania).

Procedura decentrata n. FI/V/110/001/DC

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 3 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713019;

scatola con 5 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713021;

scatola con 20 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713033;

scatola con 40 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713045;


scatola con 100 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713058.

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene:

Principio attivo: Benzilpenicillina procaina monoidrato 600 mg (equivalenti a 340,8 mg di benzilpenicillina).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovino (vacca in lattazione).



Indicazioni terapeutiche: trattamento della mastite clinica causata da streptococchi o stafilococchi sensibili alle penicilline durante il periodo della lattazione.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 1 anno.

Tempi di attesa:

latte: 6 giorni;

carne e visceri: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A06388

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leisguard 5 mg/ml sospensione orale per cani».

Estratto del decreto n. 124 del 4 agosto 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 - Barcelona (Spain),

Leisguard 5 mg/ml sospensione orale per cani, nella confezione: flacone da 60 ml in polietilene ad alta densità - A.I.C. n. 104345018,

è ora trasferita alla società Ecuphar Veterinaria S.L.U., Avenida Rio de Janeiro 60 - 66, planta 13 - Barcelona (Spain).

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

16A06389

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tilmi-kel 300 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto del provvedimento n. 498 del 25 luglio 2016

Medicinale veterinario: TILMI-kel 300 mg/ml soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104132016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104132028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104132030.

Titolare A.I.C.: KELA N. V. St. Lenaartseweg, 48 - 2320 Hoogstraten, Belgio.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. C.I.1.b: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo procedura conforme all'art. 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio): il medicinale non rientra nel campo di applicazione definito per il ricorso.

Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento: ES/V/0144/001/IB/003.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta della specie ovina tra le specie di destinazione del prodotto, con le seguenti indicazioni terapeutiche:

ovini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da *Mannheimia haemolytica* e *Pasteurella multocida*;

trattamento della pododermatite interdigitale negli ovini causata da *Dichelobacter nodosus* e *Fusobacterium necrophorum*;

trattamento della mastite acuta ovina causata da *Staphylococcus aureus* e *Mycoplasma agalactiae*.

I tempi di attesa della nuova specie di destinazione sono i seguenti:

ovini:

carne e visceri: 42 giorni;

latte: 18 giorni.


Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gravidanza (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 18 giorni dopo il parto.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli altri stampati illustrativi devono essere modificate nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A06390





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 8 3 0 *

€ 1,00

